



# ZES - ZONE ECONOMICHE SPECIALI



CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA



UNIONCAMERE



**SERVIZIO NUOVE IMPRESE**  
La piattaforma delle Camere di Commercio

# ZES - ZONE ECONOMICHE SPECIALI

## COSA SONO LE ZES

**Ai sensi dell'art. 4 comma 2. D.L. 20 giugno 2017, n.91 e ss. mm. ii.**

**“Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa”.**



# ZES – ZONE ECONOMICHE SPECIALI

## Normativa

### DECRETO LEGGE 124/2023

Il decreto-legge n. 124/2023 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - “ZES unica” che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

La costituzione di un'unica ZES consentirà di massimizzare nello scenario internazionale l'impatto competitivo dell'intero Mezzogiorno con il suo già rilevante apparato produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, con riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell'Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi. Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese verrà inoltre istituito il portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Per maggiori informazioni consultare il seguente sito: <https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/zone-economiche-speciali-zes-e-zes-unica/>



### DECRETO LEGGE 124/2023

**La ZES Sicilia Orientale** fa parte di un'ampia area logistica e produttiva, individuata come "ZES Italia", che rappresenta una nuova opportunità di investimento e di crescita per il Sud e per tutto il Paese.

**Le Zone Economiche Speciali costituite per la Sicilia Orientale ricadono nei territori di 39 Comuni e sono identificate da unità territoriali (particelle catastali) integralmente o parzialmente interessate. I Comuni ricadono all'interno delle Province Regionali di Messina, Catania, Siracusa, Enna, Ragusa e Caltanissetta.**

I territori ricadenti in area ZES sono ammissibili alla deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'UE e individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo 2014-2021.

Si invita a consultare la pagina "Piattaforma digitale" (<https://siciliaorientale.zes.gov.it/cos-e-la-zes/i-comuni/>) del presente sito per visualizzare tutte le aree facenti parte della ZES, potendone conoscere il posizionamento geografico, i dati catastali, le caratteristiche infrastrutturali e le distanze dai principali nodi logistici, i regimi vincolistici.



# ZES – ZONE ECONOMICHE SPECIALI

## ZES SICILIA ORIENTALE

- **COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO:** Nomina del prof. Alessandro Di Graziano a commissario straordinario del Governo con il compito di presiedere il comitato di indirizzo della zona economica speciale Sicilia Orientale

e-mail: [commissariozes.siciliaorientale@agenziacoesione.gov.it](mailto:commissariozes.siciliaorientale@agenziacoesione.gov.it)

sito ZES Sicilia Orientale: <https://siciliaorientale.zes.gov.it/>

Trasparenza e prevenzione della corruzione: Commissario Prof. Alessandro Di Graziano

- **CONTATTI UFFICIO REGIONALE**

Regione Siciliana – Dipartimento Attività Produttive

“Servizio 11.S – ZES ed altri interventi agevolativi”

e-mail: [zes@regione.sicilia.it](mailto:zes@regione.sicilia.it) - tel. 0917079750



## VANTAGGI FISCALI

Le Zes hanno come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

- **RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA SUL REDDITO**

La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone economiche speciali

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della suddetta legge, il beneficio opera a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area Zes per almeno 10 anni
- b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all'interno della Zes.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



## VANTAGGI FISCALI

- **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI**

Con l'art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 il credito d'imposta introdotto con la legge di Stabilità 2016, è stato esteso agli investimenti effettuati nelle ZES.

Con il D.L. 77/2021, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES è stato riconosciuto anche per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, mentre il limite massimo per ciascun progetto di investimento è stato innalzato a 100 milioni di euro.

L'intensità del credito d'imposta è correlata all'entità dell'investimento, con differenze in base alla Regione in cui è effettuato e alle dimensioni dell'azienda.

Per le imprese in Sicilia il credito d'imposta attribuito nella misura massima del:

- 45% per le Piccole imprese
- 35% per le Medie imprese
- 25% per le Grandi imprese

per le spese ritenute ammissibili fino a un massimo di 100 milioni di euro.

Alle imprese che avviino un'attività economica nelle aree individuate all'interno della Zes Sicilia Orientale, oltre alle agevolazioni nazionali, vengono riconosciuti ulteriori incentivi regionali e comunali, fra i quali figurano i benefici fiscali per le start up innovative, il sostegno alla ricerca e all'innovazione e l'accesso ai fondi stanziati dal POR FESR 2022-2027 (Assi I, II e III).



## VANTAGGI FISCALI

- **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI**

**Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.**

**In particolare, il cumulo deve sempre rispettare il limite massimo di cui alle percentuali sopra indicate.**

**Il totale dei benefici non deve superare l'investimento. Il credito d'imposta, nello specifico, è determinato applicando le predette percentuali del 45%, 35% o 25% al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti relativamente ai medesimi investimenti.**



## VANTAGGI FISCALI

- **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI - BENEFICIARI**

Possono beneficiare del credito d'imposta ZES, i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'art. 55 del TUIR, che effettuano investimenti in beni strumentali, anche tramite locazione finanziaria, destinati a nuove attività economiche ubicate nelle zone Z.E.S.

Gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, nonché alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata (par. 3 dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. GBER).

Pertanto, nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, alle grandi imprese che effettuano investimenti nelle zone assistite viene richiesta una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 per attestare che il progetto di investimento realizzato/da realizzare si riferisce ad una nuova attività economica.

Il riconoscimento dell'agevolazione sopra descritta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto dell'agevolazione;
- Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.



## VANTAGGI FISCALI

- **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI - BENEFICIARI**

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà (così come individuale dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014).

Per il credito d'imposta ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.



## VANTAGGI FISCALI

- **COME FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.

L'autorizzazione o meno alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato, anche tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all'ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.

